



COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

N. 23 del 15/04/2020

Oggetto: RIDUZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DIVERSI DA QUELLI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DALLE FARMACIE DAL 16 APRILE AL 3 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19 (cosiddetto "Coronavirus");

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020 e nn. 3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTI i Decreti n. 118 del 16.3.2020 e n. 122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

PRESO ATTO che nella predetta ordinanza n. 6 del 19/03/2020 viene espressamente previsto il potere dei Sindaci di disporre, con propria ordinanza, “riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad

eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie” (art. 3 comma 3);

VISTA l'ordinanza sindacale n. 19 del 23 marzo 2020 con la quale è stato disposto l'obbligo di chiusura al pubblico alle ore 13,00 nei giorni feriali, di tutte le attività e degli esercizi commerciali, autorizzati all'apertura dalle vigenti disposizioni legislative, diversi da quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020.

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 13 dell'1 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” con la quale vengono confermate le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2020 con validità dal 2 aprile 2020 fino al 15 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 21 del 2 aprile 2020 con la quale è stata prorogata la validità dell'ordinanza n.19/2020 fino al 15 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che sostanzialmente ha prorogato fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento già previste;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell'11 aprile 2020 con la quale vengono recepite ed integrate le misure previste nel D.P.C.M. 10 aprile 2020;

VISTA la circolare n. 7 del 14 aprile 2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile avente per oggetto: “Emergenza COVID-19 – Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale che, tra l'altro, prevede che i Sindaci, sulla base di esigenze riscontrate localmente, possono regolamentare in senso restrittivo l'orario di esercizio delle attività commerciali nelle giornate consentite;

CONFERMATA la necessità di prevedere nel territorio comunale delle riduzioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali diversi da quelli espressamente richiamati all'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza Presidenziale n. 6 del 19 marzo 2020, con lo scopo di contenere e limitare il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia in corso ed evitare l'incremento dei casi sul territorio comunale e nazionale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione secondo cui “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;

VISTO l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

ORDINA

L'OBBLIGO DI CHIUSURA AL PUBBLICO ALLE ORE 13,00 NEI GIORNI FERIALI, DI TUTTE LE ATTIVITÀ E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, AUTORIZZATI ALL'APERTURA DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, DIVERSI DA QUELLI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DALLE FARMACIE DAL 16 APRILE FINO AL 3 MAGGIO 2020.

Sanzioni:

- A carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- I trasgressori saranno altresì puniti con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 257/2000.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza diverrà efficace mediante pubblicazione all'Albo Pretori o del Comune;
2. Che la presente sia inserita in evidenza sul sito istituzionale del Comune;
3. Incaricare la polizia Municipale di informare le attività commerciali interessate dalla presente ordinanza;
4. Trasmettere copia della presente alla Prefettura U.T.G. di Palermo, alla stazione Carabinieri di Prizzi, al Comando di Polizia Municipale, al Presidente della Regione Siciliana e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.
4. La Polizia Municipale e tutte le altre Forze dell'ordine sono incaricate a vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 15 aprile 2020

Il Sindaco

Luigi Vallone

